

Il Nuovo Regolamento (CE) 1998/06 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("De Minimis")

Circolare esplicativa

Il Regolamento della Commissione Europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), sostituisce il precedente ed analogo Regolamento (CE) 69/2001 disciplinando, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella cosiddetta regola *de minimis*.

La Commissione considera infatti minimi e quindi inidonei ad avere una incidenza, anche potenziale, sul commercio infra-comunitario gli aiuti, erogati ad un'impresa, che non superano la soglia stabilita dal suddetto regolamento e calcolata nell'arco di tre esercizi finanziari. Pertanto gli aiuti concessi alle imprese che soddisfano tutte le condizioni stabilite nel predetto regolamento sono da considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri di cui all'articolo 87 par. 1 del trattato e conseguentemente non sono soggetti all'obbligo di notifica previsto dall'art. 88 par. 3. Inoltre, nel caso di attivazione di un regime *de minimis* non è neppure necessaria la comunicazione preventiva, utilizzata per gli altri regimi soggetti ad esenzione, risultando sufficiente esaudire i presupposti di cui all'articolo 3 del regolamento stesso, e indicare, in modo inequivocabile, nel provvedimento normativo o amministrativo che istituisce il regime¹ o riconosce l'aiuto individuale, il riferimento esplicito al predetto regolamento citandone titolo e relativi estremi.

1. Campo di applicazione, trasparenza ed importo degli aiuti (artt. 1 e 2)

Il regolamento attualmente in vigore si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, comprese, seppur con qualche eccezione, quelle attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Sono, invece specificamente esclusi dal regolamento i settori della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione della specifica normativa settoriale, il settore carboniero, gli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, quelli condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti di importazione, nonché gli aiuti ad imprese in difficoltà.

Per quanto riguarda invece il settore dei trasporti su strada, a differenza di quanto previsto dal Regolamento 69/2001, che lo considerava estromesso dagli aiuti in regime *de minimis*, il nuovo regolamento ammette le relative imprese al beneficio, limitando però l'ammontare degli aiuti erogabili a 100.000 € nell'arco di tre esercizi finanziari. Rimangono comunque esclusi da tale applicazione gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi.

E' opportuno, infine, sottolineare che i potenziali beneficiari per poter essere assoggettati al

¹ Si è in presenza di un regime di aiuti quando alla base dell'adozione delle singole misure di aiuto vi è un provvedimento a portata generale la cui concreta applicazione è continuativa nel tempo, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione rimesse al potere discrezionale dell'autorità concedente l'aiuto.

In tutti gli altri casi si è di fronte ad aiuti individuali, detti anche aiuti *ad hoc*

contributo *de minimis* devono essere qualificati quali imprese (sia individuali che societarie) attive ovvero che svolgano effettivamente una attività in uno specifico settore di produzione economica e non presentino profili assimilabili alle imprese in difficoltà. A tal fine una adeguata dichiarazione dell'impresa beneficiaria, regolarmente costituita e registrata, relativa all'attività svolta anche in funzione del codice ATECO potrebbe risultare parimenti vantaggiosa ai propositi di controllo e trasparenza perseguiti con l'istituzione della banca dati, fermo restando quanto stabilito al paragrafo 9 della presente circolare.

2. Gli aiuti de minimis al settore agricolo.

Il Regolamento della Commissione n. 1998/2006, si applica anche agli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con esclusione di quelle attive nella produzione primaria dei prodotti stessi di cui all'allegato I del trattato CE e con le esclusioni generali già indicate nel paragrafo precedente.

a) Campo di applicazione. Definizioni e codici.

L'ammissibilità tra i beneficiari degli aiuti *de minimis* delle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e l'esclusione delle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli dell' Allegato I del Trattato comporta la necessità di chiarire quali attività siano proprie delle une e quali delle altre.

Prendendo spunto dall' art. 32, comma 1 del Trattato e dall' art. 2135 del codice civile si può affermare che per produzioni primarie di prodotti agricoli si intendono le produzioni derivanti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura e dall'allevamento di animali cioè da attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine (es: cereali, frutta, ortaggi, animali vivi, latte crudo, uova, ...).

Per attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si intendono le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU 2006/C 319/1) offrono le seguenti definizioni:

- Prodotti agricoli: si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sughyri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari; esclusi i prodotti di cui. al reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell' 'acquacoltura.

- Trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell' azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato in prodotti non compresi nel medesimo non rientra pertanto nel campo di applicazione dei citati orientamenti.

- Commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale é da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Coerentemente con queste definizioni, il Regolamento in oggetto specifica, nel punto (4) dei "considerando" e all'art. 1, comma 2, che non sono considerate trasformazione o commercializzazione le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio, la trebbiatura dei cereali, l'imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione.

3. Gli aiuti *de minimis* nel settore dei trasporti.

Come già precisato precedentemente la nuova disciplina *de minimis* si applica anche al settore dei trasporti seppur con alcune peculiarità e limitazioni.

Considerati l'eccesso di capacità del settore, la congestione stradale ed il trasporto di merci sono tassativamente esclusi dal campo di intervento della citata disciplina comunitaria tutti gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi (art. 1, lett. G); mentre sono ammesse, nel limite massimo di 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, le imprese attive nel settore del trasporto su strada (art. 2, comma 2) in considerazione anche dell'evoluzione subita da tale settore economico e dall'intervenuta massiccia opera di liberalizzazione che lo ha caratterizzato.

Dal combinato disposto delle due disposizioni regolamentari si evince, altresì, che la soglia massima da attribuire alle imprese che operano nel settore dei trasporti diversi da quello su strada (ferroviario, fluviale, aereo, etc ..) è fissata, come per le altre imprese oggetto del regolamento comunitario, in 200 mila euro in relazione a tre esercizi finanziari.

Si potranno pertanto finanziare, con le modalità sopra ricordate, differenti tipologie di intervento nel settore dei trasporti avendo cura tuttavia di valutare in maniera dettagliata e caso per caso le differenti richieste che perverranno in modo da operare in regime di legittimità e promuovere azioni consulenziali e di investimento.

Infine, in virtù di quanto previsto all'art. 5, la disciplina contenuta nel nuovo regolamento *de minimis* potrà essere applicata al settore trasporti, per le fattispecie consentite e purché siano soddisfatte tutte le condizioni ed i requisiti stabiliti dal regolamento stesso, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

4. L'atto di concessione (art 2)

La data di riferimento per il computo dei tre anni rilevanti ai fini del non superamento della soglia complessiva di 200.000 €, o di 100.000 € per il settore trasporti in strada, è quella dell'atto di concessione che costituisce il momento in cui il beneficiario matura il diritto a ricevere gli aiuti. Tale momento, ulteriore rispetto all'approvazione della graduatoria, coincide con il provvedimento con il quale si attribuisce al singolo il diritto ad ottenere l'aiuto: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante.

L'atto di concessione costituisce, inoltre, il riferimento decisivo anche rispetto al divieto di frazionamento previsto dall'articolo 2, seconda parte del paragrafo 2. Infatti, come si evince dalla lettera della norma, per valutare se l'importo complessivo dell'aiuto concesso supera il massimale, con la conseguenza di non consentire l'esenzione prevista dal regolamento neppure per la parte al di sotto di detto massimale, si fa riferimento al provvedimento di concessione e non al momento della domanda o della richiesta. Gli aiuti erogati in più quote dovranno comunque essere attualizzati al momento della concessione.

5. Computo dell'importo complessivo degli aiuti concessi. Nozione di esercizio finanziario (art. 2 par. 2)

Ai fini del non superamento dei limiti di aiuto previsti dal Regolamento *de minimis*, il periodo di riferimento da considerare è il triennio, che va calcolato a ritroso a partire dalla concessione dell'ultimo aiuto, tenendo in considerazione l'esercizio finanziario in questione e i due esercizi finanziari precedenti. Poiché però, l'espressione "esercizio finanziario", con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento, e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, ***si stabilisce di intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare l'imposte (periodo di imposta)***

Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile: in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, si dovrà procedere a ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi precedenti.

6. Condizioni per la cumulabilità degli aiuti *de minimis* con altri aiuti di stato (art. 2 par. 5)

Dalla lettura dell'art. 2.5 del Reg. 1998/2006 emerge con chiarezza che ***il de minimis non si può cumulare con altri aiuti per sostenere gli stessi costi ammissibili quando tale cumulo conduce ad un superamento dell'intensità prevista dalle discipline o dalle decisioni che regolano l'altro aiuto.*** Alla luce delle vicende modificative che hanno riguardato questo comma si può invece ritenere che sia consentito procedere al cumulo tra aiuti *de minimis* e altri aiuti quando i due strumenti finanzino costi diversi.

Sarà opportuno in questo caso, al fine di rendere palese la non volontà di aggirare le intensità previste nelle discipline o nei regolamenti, distinguere oltre che i costi anche le misure di aiuto, ossia le attività o le azioni finanziabili in base alle due regole: da una parte attività e costi finanziabili con il *de minimis* e dall'altra parte quelli sostenibili con l'altro strumento.

D'altro canto è possibile cumulare aiuti *de minimis* con altre tipologie di sovvenzioni sempre che con tale cumulo non si dia luogo ad un'intensità superiore a quella fissata da uno specifico regolamento di esenzione per categoria o anche attraverso una decisione della Commissione, tenuto comunque conto di eventuali normative comunitarie o specifiche discipline di settore anche regionali più restrittive.

7. Obbligo di informazione verso le imprese, altri adempimenti procedurali e collegamento con la banca dati *de minimis* (art. 3)

Gli obblighi di trasparenza dei flussi finanziari nel settore degli aiuti di Stato sono diventati, negli ultimi tempi, più stringenti. Già il precedente Regolamento comunitario sul *de minimis* (Reg. n. 69/2001) contemplava la possibilità per gli Stati membri di istituire un apposito registro centrale, corroborato dalle informazioni di eventuali banche dati regionali e locali, per consentire una più accurata verifica degli aiuti pubblici concessi alle imprese in merito al rispetto del divieto di cumulo. L'obiettivo, ribadito altresì nel D.M. 18 ottobre 2002, è quello di creare una rete uniforme di relazioni attraverso l'implementazione di idonee banche dati che includano le liste delle imprese beneficiarie di provvidenze pubbliche, al fine di far rispettare il divieto di cumulo contenuto in varie norme e segnatamente l'impedimento a ricevere più di 200 mila euro (100 mila per il settore dei trasporti su strada) nel triennio finanziario considerato godendo dell'esenzione *de minimis*.

Ai fini della verifica e del rispetto del limite dei 200.000 euro, l'art. 3 del vigente Regolamento prevede che, ***prima dell'elargizione del beneficio, l'impresa sia tenuta a***

rilasciare all'ente concedente una dichiarazione dalla quale risulti in modo esauriente l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nel triennio precedente, dichiarazione, che deve essere trasmessa debitamente compilata e sottoscritta prima dell'erogazione dell'aiuto e che costituisce condizione essenziale per l'ottenimento del beneficio.

In relazione alla tempistica, si precisa che tale dichiarazione dovrà essere presentata dopo la concessione, e ne subordina l'efficacia in termini di liquidazione del beneficio concesso.

L'ultimo paragrafo del citato art. 3 del regolamento, prevede infine l'obbligo per gli Stati membri, e per gli altri enti pubblici, di registrare e riunire tutte le informazioni relative agli aiuti erogati, al fine di poter verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto regolamento. Sebbene in tale articolo si faccia riferimento agli aiuti ricevuti dall'impresa, anche in questo caso è opportuno che l'amministrazione faccia riferimento al concesso. Solo nel caso di procedimenti conclusi si procederà a ricondurre l'importo concesso all'importo effettivamente ricevuto.

I dati riguardanti gli aiuti *de minimis* individuali devono essere conservati per dieci anni dalla data della concessione, quelli relativi ad un regime di aiuti *de minimis* devono essere conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi.

8. Regime transitorio (art. 5)

L'applicazione del nuovo Regolamento è estesa anche agli aiuti concessi, anteriormente alla propria entrata in vigore, alle imprese attive nel settore dei trasporti e a quelle attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, se rispettano le prescrizioni contenute negli articoli 1 e 2 del Regolamento.

9. Adempimenti amministrativi

Gli adempimenti amministrativi derivanti dal Regolamento in oggetto per gli organismi intermedi (Amministrazioni Provinciali e le Strutture Regionali) sono i seguenti:

1) Indicare in modo inequivocabile, nel provvedimento normativo o amministrativo che istituisce il regime o riconosce l'aiuto individuale:

- l'ammontare massimo di risorse concedibili alle imprese a titolo di "*de minimis*" fino ad un massimo di 200 mila euro (o di 100 mila euro per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada);

- il riferimento al regolamento 1998/2006 citandone il titolo e gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

2) Richiedere alle imprese beneficiarie, ai fini della verifica e del rispetto del limite dei 200 mila euro (100 mila euro per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada), anteriormente alla liquidazione del beneficio, una dichiarazione che contenga in modo esauriente l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti la concessione del beneficio, dichiarazione che deve essere debitamente compilata e sottoscritta che costituisce condizione essenziale per l'erogazione del beneficio.(allegato A).

3) Richiedere alle imprese che hanno beneficiato di contributi pubblici a titolo di aiuti *de minimis* nei settori agricoltura e pesca ai sensi del Regolamento (CE) n. 1860/04, ai fini della verifica del rispetto dei limiti dei 3.000 euro nel triennio precedente, una dichiarazione esauriente che contenga l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti nell'ultimo triennio, dichiarazione che deve essere debitamente compilata e sottoscritta (Allegato B)

4) Prevedere nell'atto di concessione che la mancata presentazione della prescritta dichiarazione *de minimis* o il superamento delle soglie previste comporterà l'automatica decadenza del diritto del beneficiario all'ottenimento dell'aiuto.

5) Registrare e riunire le informazione relative agli aiuti erogati, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento vigente.

I dati riguardanti gli aiuti de minimis individuali devono essere conservati per dieci anni dalla data della concessione, quelli relativi ad un regime² de minimis devono essere conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi.

6) Fornire tempestivamente all'Autorità di Gestione tutte le risposte relative agli aiuti erogati in modo che la stessa sia messa in grado di rispondere entro 20 giorni lavorativi alle richieste pervenute al riguardo dalla Commissione Europea.

² Per la definizione di "regime di aiuti" cfr, nota 1